



# COMUNE DI BAONE

Provincia di Padova

ORIGINALE

## ORDINANZA N. 36 del 13-08-2024

**Oggetto: RETTIFICA ORDINANZA N. 35 DEL 25/07/2024 PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DI FOSSI E SCOLINE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA E PER PREVENIRE FENOMENI DI ALLAGAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE.**

### IL SINDACO

#### Premesso:

- che, anche a causa dei recenti eventi climatici che hanno interessato direttamente il territorio del Comune di Baone, si sono verificate situazioni di rischio derivante da fenomeni meteorologici avversi, che hanno causato allagamenti con grave pregiudizio per la viabilità e la sicurezza di persone e cose;
- altresì, che la vulnerabilità del territorio è spesso aggravata dalla inadeguata gestione e dalla scarsa o assente manutenzione dei canali di scolo, fossati, dei fondi agricoli, di quelli limitrofi alle strade o delle aree di pertinenza di fabbricati le cui acque superficiali, molte volte non adeguatamente regimate e correttamente convogliate, in occasione di precipitazioni piovose defluiscono liberamente trasportando vegetazione e detriti, ostruendo le vie di normale deflusso delle acque, provocando allagamenti e fenomeni di instabilità con smottamenti di terreno, determinando pertanto conseguenti disagi e situazioni potenzialmente pericolose;
- che particolarmente nei mesi di maggio e giugno 2024 parte del territorio del Comune di Baone è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando l'allagamento e l'isolamento di diverse località e la evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

#### Considerato:

- che, al fine di prevenire il rischio idrogeologico nel territorio comunale, occorre garantire un corretto deflusso e smaltimento delle acque tramite la realizzazione ed il mantenimento di idonea rete di regimazione e che, allo stesso scopo, debbano venire adottati tutti gli accorgimenti atti alla limitazione dell'erosione del suolo in particolare per quanto riguarda la coltivazione dei fondi agricoli;
- che le acque meteoriche devono essere correttamente convogliate tramite idonei sistemi verso tombinamenti, fossi stradali o nella rete idrografica naturale e/o privata, comunque sempre allontanate in maniera controllata;

- che è necessario mantenere funzionante e/o ripristinare l'originaria funzionalità di fossi, fossette del reticolo superficiale, fossi interpoderali per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche e al fine di prevenire possibili esondazioni e situazioni determinanti pericolo per la pubblica incolumità. A tal fine risulta necessario rimuovere tutte le cause sopravvenute e contrarie al regolare decorso della corrente idrica con la risagomatura dei fossi, delle sponde e di ogni altra opera posta ad ostacolo del deflusso delle acque ed in particolare sedimenti naturali depositati, arbusti, alberi e vegetazioni, ripulitura degli attraversamenti, ostruzioni e/o occlusioni ancorché rappresentate da opere fisse o amovibili e manufatti;
- che è necessario attuare una efficace azione di prevenzione tramite l'adozione di provvedimento a tutela della pubblica incolumità, imponendo il divieto a comportamenti ed iniziative che possono costituire o favorire un pericolo di frana o allagamento e, nel contempo, l'obbligo da porre in atto di tutte le opere, lavori, sistemazioni e accorgimenti tesi ad evitare l'insorgere di frane, smottamenti, erosione incontrollata ed allagamenti e pertanto scongiurare eventuali possibili pericoli;
- che è pertanto necessario obbligare i proprietari ad assicurare la costante manutenzione dei terreni al fine di risolvere le anzidette problematiche;

**Richiamata** la precedente Ordinanza n. 35 del 25/07/2024;

**Dato atto**, di rettificare l'Ordinanza n. 35 del 25/07/2024, escludendo i soggetti pubblici dagli adempimenti derivanti dall'Ordinanza medesima;

**Richiamati** i seguenti principali riferimenti normativi e disposizioni:

- D.Lgs. 1/2018, Codice della Protezione Civile che in particolare apporta modifiche all'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 riguardante le competenze del comune e le attribuzioni del Sindaco che viene confermato come autorità Territoriale di Protezione Civile;
- il Codice Civile (artt. 861-891-892-893-897-909-910-911-913-915-916-917-1090-1091) relativi a distanze, allo scolo delle acque alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei e alle spese per la riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i. (in particolare artt. 5-15-16-J 7- 29-30-31-32-33) che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di canali ed opere laterali alle strade;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (parte terza e parte quarta);
- l'art.3 punto 46) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 - nuovo codice della strada, per "sede Stradale" si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi e le piste ciclabili;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale e per la difesa e l'assetto idraulico del territorio approvato con D.C.C. n. 68 del 13/07/2020;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'adozione di un provvedimento ex art 50 e 54 D. Lgs 267/2000;

## ORDINA

A tutti i proprietari/affittuari e/o conduttori e/o utilizzatori e detentori a qualsiasi titolo di terreni e/o immobili prospicienti le strade comunali/vicinali o di pubblico passaggio e a tutti i frontisti di fossi stradali e vettori di natura idraulica in genere di provvedere, ciascuno per la propria quota, di attivarsi

*ad horas*, al fine di porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi inerenti una corretta tenuta dei beni a prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio e al fine di evitare il verificarsi di disagi, danni e situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità, come segue:

1) riguardo ai fondi agricoli, ai fini del buon assetto idrogeologico ed in relazione alle condizioni locali, di adottare ogni accorgimento atto alla limitazione dell'erosione del suolo e alla regimazione delle acque, per cui risulta necessario in base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare e comunque contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto prevedendo la realizzazione e/o il mantenimento in efficienza delle seguenti opere:

- a) tenere sempre ben puliti ed adeguatamente sezionati i fossi che circondano o dividono i terreni ed eventuali griglie esistenti;
  - b) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e rami dalle loro piantagioni laterali ai canali di scolo, che per impeto di vento o qualsivoglia causa possono ostruire il fosso;
  - c) nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua provvedere allo sfalcio e alla raccolta della vegetazione erbacea spontanea al fine di mantenerne l'efficienza idraulica e tenere controllato lo sviluppo della vegetazione infestante;
  - d) mantenere ovunque possibile un'idonea protezione anti erosiva del suolo, tramite la preservazione della copertura erbosa nei terreni a colture arboree o arbustive e attraverso strisce vegetate, siepi e filari nei terreni a colture seminative a distanza opportuna a seconda dell'acclività del fondo;
  - e) predisporre sistemi di scoline e fossi ad opportuna distanza gli uni dagli altri a seconda della pendenza del terreno in modo da contenere la lunghezza del pendio in cui può svilupparsi il ruscellamento, consentire il convogliamento e lo smaltimento nei fondi stessi delle prime acque meteoriche, curando di mantenere una distanza sufficiente dai cigli di scarpata in modo da evitare l'apporto di detriti e sedimenti alle proprietà contermini avendo cura che le acque raccolte vengano rilasciate in maniera controllata e non a dispersione in prossimità di scarpate o cigli potenzialmente destabilizzabili dalle acque da essi portate;
  - f) effettuare la corretta manutenzione di ogni fosso o canale, ponendo maggior attenzione all'asportazione di tutto il materiale depositato da eventuali acque di piena, alla rimozione di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque in particolare nei passi carrai tombinati, al mantenimento di adeguate pendenze del letto e dell'acclività delle sponde e, più in generale, alla pulizia delle scarpate, argini e alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente;
- 2) riguardo gli immobili e i terreni adiacenti o limitrofi a strade ad uso pubblico risulta necessario:
- a) realizzare e mantenere efficienti i fossi, vasche ed altre opere di guardia per il contenimento delle acque meteoriche provenienti dai propri fondi al fine di evitare sversamenti di acqua e fango sulle strade pubbliche prevedendo, ove necessario, idonei punti di raccolta in cui far confluire le acque;
  - b) effettuare operazioni di manutenzione in modo tale da evitare che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, il piano stradale venga invaso da vegetazione, parti di manufatti, nonché terra e detriti che possano costituire occasione di pericolo per il transito;
  - c) provvedere alla regimazione delle acque meteoriche provenienti da piazzali, terreni, pertinenze e strade private che hanno accesso dalla pubblica via, onde evitare il deflusso delle acque e materiali sul piano viabile pubblico;
- 3) Ai proprietari e/o conduttori di aree verdi urbane incolte, e terreni in aree extraurbane, ai proprietari di edifici e agli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali con annesse aree pertinenziali, il taglio dei rami, degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle proprietà private oltre il ciglio delle strade comunali, vicinali e consorziali, per assicurare la visibilità necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;

4) è fatto divieto:

- A. di smaltire tutti i rifiuti derivanti da lavori di pulizia di corsi d'acqua con modalità diverse da quelle previste dal D.Lgs. 152/2006;
- B. depositare sul suolo pubblico ogni materiale dalla pulizia e manutenzione di fossi e canali;
- C. procedere alla pulizia di fossi attraverso incendio della vegetazione e uso di diserbanti e disseccanti;
- D. realizzare movimenti terra, scavi, fossati, muri, pavimentazioni e altri lavori non regolarmente autorizzati e controllati, che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque nel fondo e/o provocare dissesti o fenomeni di instabilità dei terreni;
- E. realizzare stradelli, scavi, fossati, muri, pavimentazioni e altri lavori non regolarmente autorizzati e controllati, che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque nel fondo e/o provocare dissesti o fenomeni di instabilità dei terreni;
- F. realizzare sbarramenti o altri interventi non regolarmente autorizzati che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque nei fossi interpoderali e nei corsi d'acqua demaniali.
- G. installare di nuovi manufatti che possono arrecare pregiudizio alla corretta regimazione delle acque;
- H. accumulare nei fondi materiale di sfalcio o potature, che va smaltito nel rispetto della normativa vigente;
- I. modificare le quote del terreno con riporti o scavi che non siano funzionali alla sistemazione idraulica dell'area;
- J. riportare e stendere materiali di risulta da cantieri edili o scavi ed impermeabilizzare la superficie se non in funzione della realizzazione di opere strettamente necessarie all'accessibilità dell'area;

#### AVVERTE CHE

1. l'inadempienza ai suddetti ordini sarà sanzionata a norma dell'art. 7-bis, comma 1 bis del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. e dall'art. 99 del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale e per la difesa e l'assetto idraulico del territorio approvato con D.C.C. n. 68 del 13/07/2020, nella misura compresa tra € 25,00 e € 500,00 e che tale sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente dei siti in cui le inadempienze avranno luogo, fermo restando che l'applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte;
2. oltre la sanzione pecuniaria di cui sopra:
  - nel caso di accertata violazione presso aree prospicienti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui al D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i. e relativo Regolamento d'esecuzione e non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte;
  - in caso di accertata violazione delle norme in materia ambientale, sarà elevata una sanzione pecuniaria calcolata ai sensi del capo I, titolo VI, del D.Lgs. n. 152/2006;
  - in caso di accertata violazione delle norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana di questo Comune, sarà applicato il regime sanzionatorio previsto dalle medesime norme;
  - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 gg. dall'ultimo della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero nei 120 gg. al Presidente della Repubblica. I termini decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo online del Comune.

#### DISPONE

- che la presente ordinanza sarà vigente dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio on line;
- che per l'anno di emissione della presente ordinanza gli interventi dovranno essere effettuati *ad horas* e per gli anni successivi gli stessi dovranno essere realizzati periodicamente in modo da evitare i disagi sopraelencati;
- che a carico di chiunque ometta di provvedere alla completa esecuzione di quanto prescritto dalla presente ordinanza, determinando la mancata eliminazione di pericolo, ovvero determinando nuove condizioni di pericolo, facendo salva l'applicazione delle sanzioni di cui

sopra, sarà oggetto di specifico accertamento con diffida a provvedere entro il termine di 5 (cinque) giorni dall'accertata violazione, fatto salva la produzione di idonea documentazione che attesti la reale e motivata impossibilità ad eseguire le opere nella tempistica indicata. In caso di ulteriore inottemperanza, ovvero di mancata esibizione della documentazione giustificativa richiamata, sarà emessa specifica ordinanza contingibile ed urgente a carico del responsabile dell'omissione e, ove perduri l'inottemperanza oltre il termine nuovamente disposto, interverrà denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, con riserva di esecuzione d'ufficio degli interventi necessari;

- che la Polizia Locale nonché tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti ai sensi delle norme vigenti, siano incaricati del controllo e dell'accertamento delle relative violazioni, comminando le previste sanzioni ai trasgressori e affidando loro inoltre il compito di intensificare le attività di monitoraggio ed intervento sul territorio al fine di garantire l'efficacia del presente provvedimento e prevenire concretamente situazioni di danno e pericolo;
- che la presente ordinanza sia inoltrata a: Prefettura di Padova, Questura di Padova, Comando dei Carabinieri di Este, Carabinieri Forestali, Regione Veneto- Genio Civile, Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ed ai Comuni contermini per quanto di rispettiva competenza e ai Vigili del Fuoco - Comando provinciale di Padova per opportuna conoscenza.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il Sindaco  
*Corso Francesco*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.